

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1977

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706,
concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285

ONOREVOLI SENATORI. — L'esclusione dal campo di applicazione della disciplina sull'occupazione giovanile (articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285) delle piccole aziende, fino a tre dipendenti, si traduce — dato il rilevante numero di tali aziende operanti specialmente nei settori artigiano e commerciale — in una sensibile diminuzione delle possibilità di lavoro dei giovani, con riflessi particolarmente negativi nel Mezzogiorno, dove si addensa circa il 61 per cento degli iscritti nelle liste speciali.

Anche se la suddetta limitazione trova i suoi motivi nell'esigenza di privilegiare il contratto a tempo indeterminato e di assicurare una migliore qualificazione professionale dei giovani attraverso contratti di formazione con aziende di dimensione e di importanza superiori a quelle sopra indicate, il numero particolarmente elevato dei giovani che si sono iscritti nelle liste speciali ha indotto a riconsiderare la questione allo scopo di stimolare maggiori possibilità occupazionali.

A tal fine è stato adottato il decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge, che modifica l'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nel senso che rimuove il divieto ivi sancito e consente che le agevolazioni previste dalla legge stessa possano essere concesse anche alle aziende con non più di tre dipendenti, che assumono giovani iscritti nelle liste speciali. Per tali aziende per le quali, in base alla vigente normativa in materia di collocamento, è ammessa l'assunzione diretta (articolo 11, terzo comma, della legge 29 marzo 1949, n. 264), il decreto-legge adottato prevede anche la possibilità di assumere i giovani mediante richiesta nominativa.

La modifica viene presentata con evidenti caratteri di necessità e di urgenza in quanto, essendo già state ultimate le prime graduatorie dei giovani iscritti nelle liste speciali, ogni ritardo nell'estensione del beneficio alle imprese con non più di tre dipendenti avrebbe procrastinato nel tempo gli effetti sugli incrementi occupazionali cui la modifica tende.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 3 ottobre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di ampliare la sfera di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

In deroga all'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, i giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge stessa, possono essere assunti anche presso aziende con non più di tre dipendenti.

A tal fine le imprese di cui al precedente comma conservano la facoltà di avanzare richiesta nominativa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI Tina — DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO